



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 840

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 17.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 14/03/2026: ASD VIAGRANDE C5 - NAUSICA CALCIO A 5

Reclamo proposto da: ASD VIAGRANDE C5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto nei termini abbreviati di cui Comunicato Ufficiale n. 150/A F.I.G.C. del 29/01/2026 dalla Società ASD VIAGRANDE C5 avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Maschile in oggetto osserva:

Premesso che la gara in epigrafe non è stata disputata poiché, assente l'autoambulanza, il medico della società ospitante non si è presentato entro i 5 minuti di attesa previsti dal Comunicato Ufficiale n. 702 del 20.32.2026, ma arrivava all'impianto di gioco alle ore 15:13 oltre il tempo regolamentare di attesa.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al medico sociale di raggiungere in tempo utile la sede dell'incontro.

A tal fine la reclamante esprimeva che il medico sociale durante il tragitto verso il luogo della gara era costretto a fermarsi a causa di un improvviso malfunzionamento dell'impianto frenante della propria autovettura, circostanza che rendeva necessario un intervento immediato di riparazione per poter proseguire il viaggio in condizioni di sicurezza. A seguito dell'intervento effettuato presso l'officina più vicina riprendeva il viaggio verso l'impianto sportivo e giungeva presso la struttura alle ore 15:11, con un ritardo di undici minuti rispetto all'orario previsto per l'inizio della gara e di sei minuti rispetto al termine del periodo di tolleranza di cinque minuti.

A tale fine precisava che il ritardo del medico sociale non era imputabile a negligenza della società né del professionista incaricato, ma era stato determinato da un evento improvviso, imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti e quindi interamente riconducibile a una causa di forza maggiore, caratterizzata da imprevedibilità dell'evento.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta contestava l'insussistenza della dedotta causa di forza maggiore e eccepiva l'inattendibilità delle dichiarazioni allegate al ricorso.



Il ricorso è infondato e va respinto.

Questo Organo Giudicante, esaminato il referto di gara e la documentazione allegata prodotta dalla ricorrente, ritiene che non possano essere prese in considerazione le ragioni addotte per giustificarsi da parte della società ASD VIAGRANDE C5.

Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.

Nel caso di specie, la società ASD VIAGRANDE C5 non ha fornito la dimostrazione che il proprio medico abbia posto in essere un comportamento diligente al di là dell'evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, in particolare per le seguenti ragioni.

Dalla ricostruzione dei fatti indicati dalla medesima ricorrente e dalle dichiarazioni testimoniali allegate risulta che:

- il guasto all'autoveicolo è avvenuto alle ore 14.10 mentre il mezzo si trovava nel Comune di San Gregorio di Catania al Viale Europa.
- il meccanico chiamato ad intervenire è giunto sul luogo in cui era fermo il veicolo alle ore 14.35 ed ha impiegato 25 minuti per riparare il veicolo;
- alle ore 15.00 quindi il medico è ripartito a bordo del proprio autoveicolo ed è giunto all'impianto sportivo dopo circa 13 minuti.
- il luogo in cui si è fermato il veicolo dista circa 5,9 km di distanza dall'impianto sportivo ed è previsto un tempo di percorrenza di circa 11-14 minuti.
- visto l'imprevisto accaduto alle ore 14.10 il medico avrebbe dovuto contattare tempestivamente la società per informarla di quanto accaduto ed farsi venire a prendere o reperire un mezzo alternativo, visto che il luogo dell'avaria distava solo 13 minuti dal Palazzetto dello Sport, avendo ancora a disposizione 50 minuti;
- è evidente, inoltre, che il meccanico contattato telefonicamente avrà fornito al medico una stima del tempo di arrivo sul posto unitamente ad una stima del tempo minimo necessario per poter effettuare una riparazione, dimodoché il medico era perfettamente in grado di valutare se fosse stato in grado o meno di raggiungere in tempo l'impianto sportivo con un margine di sicurezza, ed in caso negativo avrebbe dovuto avvisare subito la società per farsi prelevare sul posto, potendo in tal caso anche attendere l'arrivo del proprio meccanico (ore 14.35) senza dover attendere il completamento dei lavori, essendovi tempo più che sufficiente in tal caso per poter giungere presso l'impianto con un margine di sicurezza.
- il medico, invece, ha preferito attendere il completamento dei lavori di riparazione esponendosi così all'incognita della durata dei lavori, che si sono protratti per oltre 25 minuti e non gli hanno consentito di raggiungere in tempo l'impianto.

La società reclamante, a propria volta, non si è premurata di controllare che il proprio medico arrivasse con congruo anticipo all'impianto di gioco visto il tempo di attesa ridotto a soli 5 minuti per questa fase di campionato ed inoltre non ha dimostrato di essersi attivata in alcun modo per cercare di recuperare il proprio medico presso il luogo dell'avaria del veicolo né di aver tentato di reperire altro medico in sostituzione o servizio di ambulanza per gara per assicurare la disputa della gara.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



La ASD VIAGRANDE C5, pertanto, deve essere ritenuta rinunciataria alla gara del 14/03/2026.

Si precisa che secondo quanto previsto dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti e dalle disposizioni previste nel Comunicato Ufficiale N.1/2025, l'inosservanza dell'obbligo di far presenziare medico o ambulanza comporta come conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della gara in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. , senza applicazione delle sanzioni accessorie.

Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/25

PQM

si decide:

- di considerare la soc. ASD VIAGRANDE C5 rinunciataria alla disputa dell'incontro;
- di respingere il ricorso, comminando alla ASD VIAGRANDE C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 17/03/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia